

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE**

Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis r.g. proposta

da

SOCIETA' CORRENTISTA

Contro

-attrice-

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.9.2016 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione della causa. Solo parte convenuta ha depositato, nei termini di legge, memorie conclusionali.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1. Con atto di citazione notificato 9.11.2012, la SOCIETA' CORRENTISTA esponeva: di aver sottoscritto un contratto di conto corrente (n. omissis), sul quale è stata concessa una linea di credito, con la BANCA convenuta; che, nel corso del rapporto contrattuale, la Banca aveva applicato somme costituenti remunerazioni non dovute, ossia interessi superiori al tasso soglia e la commissione di massimo scoperto. Chiedeva, pertanto, previo accertamento della nullità della pattuizione che prevedeva un tasso di interessi superiori al tasso soglia e dell'indebita percezione di € 54.421,84 o € 54.221,06, la condanna della Banca convenuta alla restituzione di tale somma o di quella maggiore o minore da accertarsi, oltre interessi.

I.2. La BANCA, costituendosi tempestivamente in giudizio con propria comparsa depositata il 13.3.2013, deduceva che in data 20.2.2002 era stato stipulato un contratto di conto corrente tra l'attrice e la BANCA convenuta, affidato dal 26.7.2002, con pattuizione per iscritto degli interessi; che la BANCA, nel corso di tutto il rapporto, aveva regolarmente inviato gli estratti conto. La convenuta eccepiva, pertanto, in via preliminare la nullità della domanda per indeterminatezza e la prescrizione dei crediti; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, atteso che non erano mai stati applicati interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto era stata applicata in quanto concordata tra le parti.

I.3. Dopo l'espletamento di una c.t.u. contabile, all'udienza del 19.9.2016, sulle conclusioni precisate come da verbale e riportate in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio vanno esaminate nel loro ordine logico-giuridico.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla parte convenuta di nullità della domanda giudiziale, il cui testo motivazionale, corredato dalla documentazione offerta nel fascicolo di parte, impedisce di censurarlo di genericità, essendo invece assai agevole individuare i diversi motivi di doglianza formulati dall'attrice.

Nel merito, va rilevato che l'attrice ha chiesto, in sostanza, che fosse dichiarato nullo il contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito per previsione di interessi ultra legali in violazione della l. n. 108/1996 oltre che per illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.

Secondo la giurisprudenza, il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente (Cass., 22.6.2016, n. 22965). Quanto alla commissione di massimo scoperto, si ritiene che la relativa clausola sia affetta da nullità per indeterminatezza ove non rispetti le seguenti condizioni.

La commissione di massimo scoperto, intesa come obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario, allorché lo stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli dall'istituto di credito, è, infatti, compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) (Trib. Modena, 5.4.2012, n. 593; Trib. Piacenza, 12.4.2011, n. 309).

Le clausole di massimo scoperto che *“si limitano genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca”* (così, con ragionamento condivisibile, Trib. Bari, 24.4.2014, n. 2071), devono, invece, essere repute nulle.

Peraltro, la giurisprudenza, anche recente, sul punto ritiene che *“la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”* (Cass., 22.6.2016, n. 22965).

Ebbene, fatte queste premesse, deve rilevarsi che il c.t.u. nominato, dott. omissis, ha ricostruito i rapporti tra le parti nei seguenti termini, premettendo di aver avuto a disposizione la

documentazione bancaria relativa alle annualità 2007, 2008 e 2009, poi integrata con le annualità 2002, 2003, 2004, 2004, 2006 e 2010, non avendo invece a disposizione documentazione del 2011.

Il rapporto originario di conto corrente n. omissis era stato aperto presso la BANCA P. C., in data 20.2.2002.

Alla data del 31.12.2010 il conto registrava un saldo negativo pari ad € 55.488,01.

Su tale conto corrente era stata concessa una linea di affidamento (in data 26.7.2002 per € 10.000,00, poi aumentata fino ad € 20.000,00 nel 2004 e fino ad € 50.000,00 nel 2006) e sul conto era stato applicato un *penal rate* per remunerare l'istituto degli eventuali sconfinamenti compiuti dal correntista.

Il c.t.u. ha comparato i tassi di interesse nominali praticati dalla Banca convenuta e quelli soglia trimestralmente rilevati e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando che il tasso a debito applicato ed il tasso *penal rate* non hanno mai superato il tasso soglia per l'intera durata del rapporto.

Dopo la ricostruzione del conto corrente, il c.t.u. ha proceduto alla determinazione del tasso soglia in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca d'Italia e calcolando il T.E.G., secondo l'indicazione del giudice nel quesito postogli (esclusa la c.m.s. fino al 31.12.2009 – cfr. lett. e del quesito al c.t.u. dell'ordinanza del 23.6.2014), considerando interessi e spese addebitati nei singoli trimestri alla correntista, al netto dei rimborsi spese documentati e delle imposte.

Secondo il quesito formulato dal giudice, il c.t.u. ha rilevato che il T.E.G. applicato dall'Istituto di credito ha superato il limite soglia nel II, III e IV trimestre 2009, ma trattasi di un superamento minimo da ascrivere alla diminuzione del tasso soglia ed al ritardo nel riallineamento dei tassi nominali bancari, tanto da non poter essere ritenuto usurario.

Il c.t.u. ha concluso che i tassi convenzionali nominali non hanno superato il limite soglia né al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente né in occasione delle unilaterali variazioni del tasso convenzionale, essendo così rimasta esclusa l'usurarietà.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, in adesione al quesito sottoposto dal giudice (esclusione della commissione di massimo scoperto fino al 31.12.2009 del contratto all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009), il c.t.u. ha escluso la commissione di massimo scoperto fino al 31.12.2009.

Rispondendo alle controdeduzioni, il c.t.u. ha precisato di non aver effettuato alcuna indagine sulla capitalizzazione trimestrale, in quanto non era oggetto di specifico quesito.

Ebbene, all'esito delle risultanze della c.t.u., deve rilevarsi che l'elaborato tecnico deve essere condiviso in quanto lineare e privo di vizi logici.

La domanda attorea deve essere, pertanto, rigettata.

Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta.

In primis, si rileva come l'azione diretta a far valere la nullità delle clausole di un contratto è, ai sensi dell'art. 1422 cc, imprescrittibile, mentre l'azione, ex art. 2033 cc, volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in ottemperanza delle clausole nulle, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Non può trovare applicazione nella fattispecie in esame la prescrizione breve quinquennale, stabilita dall'art. 2948 cc, perché invocabile solo qualora sia

pattuita autonomamente una corresponsione periodica di interessi a scadenza annuale o inferiore rispetto alla somma capitale e non quando – come nel caso in esame – la relativa obbligazione sia accessoria rispetto a quella principale (Cass. n. 802/1999; n. 4939/1997).

Inoltre, finchè l'apertura di credito in conto corrente rimane in essere, non sorge il debito del correntista verso la banca, trattandosi di contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (Cass. n. 3783/98), sicchè la prescrizione decennale decorrerebbe dalla data di chiusura definitiva del conto corrente.

Concetti questi tutti rafforzati nell'iter motivazionale espresso dalla Suprema Corte nella nota decisione a S.U., la n. 24418/10 che, con riguardo ai c/c con affidamento, conduce al computo del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto ovvero dalle singole operazioni a seconda della natura dei versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto, aventi nel primo caso funzione ripristinatoria della provvista (il che presuppone la presenza di un fido oppure il non superamento dello stesso) ovvero solutoria (per superamento del fido ovvero assenza dello stesso).

Ebbene, non solo era onere della Banca convenuta eccepire l'intervenuta prescrizione, ma pure precisare il momento iniziale d'inerzia del correntista in relazione a ciascun eventuale versamento "extrafido": a tale onere la banca non ha provveduto (cfr. cass. n. 3798/1999; n. 6519/2005). In più, ed in maniera evidentemente assorbente di qualsivoglia dubbio interpretativo al riguardo, basti solo osservare come la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta nel 2012, mentre il c/c era stato acceso nel 2002: l'intero rapporto sfugge quindi alla prescrizione.

III.- Le spese seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).

I compensi professionali sono calcolati sui valori minimi delle tariffe, considerata la semplicità delle questioni giuridiche controverse.

I compensi di c.t.u., come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico della società attrice, detratti gli acconti eventualmente ricevuti.

P.Q.M.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 9.11.2012, da SOCIETA' CORRENTISTA, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della BANCA in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- a) rigetta la domanda attorea;
- b) condanna la società attrice a rifondere parte attrice le spese di lite, che liquida in € 3.972,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cap, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
- c) pone definitivamente a carico della società attrice le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, detratti gli anticipi eventualmente ricevuti.

Così deciso in Crotone, il 2 gennaio 2017

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS